

NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Introduzione

La materia relativa all'inquinamento acustico trova copertura normativa in diversi ambiti del diritto. L'art. 659 del codice penale sanziona, ad esempio, il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mentre l'art. 844 del codice civile regola, tra le altre, le immissioni rumorose nel fondo altrui.

Il legislatore, poi, ha prodotto un elevato numero di norme riguardanti la materia sotto vari punti di vista. Di tale produzione legislativa si ritiene utile fornire una elencazione sintetica per poi soffermarsi su quei provvedimenti ritenuti più significativi ed attinenti ai casi di nostro interesse.

Tra tali provvedimenti figurano:

- D.P.C.M. 01.03.1991 in materia di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Gli art. 155 e 156 del nuovo codice della strada e l'art. 350 del regolamento di esecuzione del medesimo codice;
- Legge n. 447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.M. del 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- D.M. del 31.10.1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
- D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. 05.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.P.R. n. 496 del 11.12.1997 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- D.M. del 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. DEL 31.03.1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- D.M. del 20.05.1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
- D.M. del 03.12.1999 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
- D.M. del 29.11.2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- D. Lgs n. 194/2005 di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.Lgs. 19/08/05, n. 194 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i.
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Legge 27/02/09, n. 13

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
- Legge 07/07/09, n. 88 e s.m.i.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008
 - Legge 04/06/10, n. 96
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009
 - Legge 12/07/11, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia
 - D.P.R. 19/10/11, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese

La Legge Quadro n. 447/1995 e riferimenti a Roma Capitale

La Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 può fondatamente essere considerata il primo provvedimento organico per la regolazione delle immissioni acustiche nell'ambiente esterno. Tale norma stabilisce infatti per la prima volta i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico contestualmente rimettendo, però, agli enti locali l'emanazione di successivi regolamenti e leggi regionali di indirizzo che assicurino omogeneità applicativa negli ambiti territoriali di riferimento. Tale opzione legislativa ha però rappresentato un limite della norma che, se da un lato possiede il merito di aver offerto una definizione specifica delle varie componenti della materia (i.e.: inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti sonore, ecc) dall'altro lato si è scontrata con l'inerzia degli enti locali che colpevolmente hanno tardato nella emanazione di norme attuative.

I comuni sono stati chiamati dalla normativa nazionale a svolgere delicati compiti relativi alla gestione del territorio, con l'obiettivo dichiarato di promuovere un sano sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale compatibile con la prevenzione dell'inquinamento acustico e la tutela della salute dei cittadini.

All'interno di tali compiti, assoluta rilevanza ha assunto la classificazione acustica del territorio comunale finalizzata alla necessaria verifica della compatibilità acustica ambientale di nuove attività, insediamenti urbanistici ed infrastrutture attraverso valutazioni tecniche preventive di impatto acustico.

La classificazione acustica consiste nella assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa nazionale, sulla base delle prevalenti ed effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso. Per ciascuna classe acustica, la normativa stabilisce limiti acustici diurni e notturni (6-22 e 22-6) ritenuti sostenibili, fatta salva la possibilità rimessa ai comuni stessi di autorizzare le attività temporanee (manifestazioni culturali e di spettacolo, cantieri, etc.) in deroga ai limiti acustici ambientali.

I limiti anzidetti sono stati fissati tramite il **D.P.C.M. n. 280/1997**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 1997 e relativo appunto alla Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

La classificazione acustica è stata adottata a Roma con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 2002 e definitivamente approvata con successiva Deliberazione del medesimo Consiglio Comunale 29 gennaio 2004 n. 12.

La Classificazione acustica di Roma Capitale prevede la frammentazione del territorio in n. 44 zone descritte in altrettante tavole articolate per i vari municipi, oltre una tavola d'insieme che offre una panoramica particolareggiata sulla distinzione delle cd. Zone acustiche. Di seguito il link al portale di Roma Capitale con la descrizione delle aree ed i limiti acustici vigenti in ciascuna di esse:

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/images/roma50raster_d0.jpg

Roma Capitale, anche attraverso l'azione della Polizia Locale, attua il **controllo del territorio, il contrasto alle infrazioni e la predisposizione di ogni azione volta a preservare le situazioni di quiete.**

La vigilanza ed il controllo del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale avviene tramite le verifiche fonometriche di ARPA Lazio, istituita con Legge Regione Lazio n. 45/1998. Questo è l'unico organo al quale è rimessa, potendola certificare, la valutazione e misurazione delle immissioni acustiche nell'ambiente esterno. In caso di violazione dei suddetti limiti sono stabilite specifiche sanzioni per i contravventori, ai sensi dell'art. 10 della L. 447/1995.

Dieci anni dopo l'emanazione della Legge quadro, il 19 agosto 2005 veniva emanato il **D. Lgs n. 194/2005** di attuazione della direttiva **2002/49/CE** relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Tale decreto, *al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio* ha definito le competenze e le procedure per l'elaborazione della mappatura acustica del territorio, dei piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario. Il medesimo decreto legislativo ha posto al centro il cittadino affermando la necessità di assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

Il D.P.C.M. n. 215 16 Aprile 1999 “determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

Questo decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Il gestore è tenuto alla verifica dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed ai conseguenti adempimenti. Le verifiche devono essere effettuate anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, il quale redige una relazione indicante l'elenco dettagliato dei componenti e l'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale, nonché l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento.

Profili pratici

Dopo aver trattato la materia della normativa in materia di inquinamento acustico, si ritiene utile fornire alcuni dettagli relativi al profilo pratico della questione con particolare attenzione alle possibili azioni a tutela della propria quiete.

La Legge quadro n. 447/1995 introduce anche alcuni strumenti a carattere preventivo quali, ad esempio, l'obbligo della presentazione di una valutazione di impatto acustico (VIA) allegata a qualunque richiesta di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività inoltrata al Comune

competente. La perizia di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica e vibrazioni ed effettuata con il fonometro al fine di misurare l'ampiezza dei suoni e delle vibrazioni, affinché non vengano superati i limiti di rumore stabiliti dalla legge. Tale perizia, effettuata sia all'interno sia all'esterno dell'attività rumorosa, deve essere presentata agli uffici comunali preposti al controllo ambientale per il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

La Polizia Locale di Roma Capitale, tra i vari compiti, è incaricata del controllo del territorio per la salvaguardia dei limiti acustici. Tramite un esposto ([SCARICA IL MODELLO](#)) i cittadini possono richiedere un accertamento con l'ausilio di tecnici qualificati di ARPA Lazio) al fine di effettuare la rilevazione fonometrica delle emissioni sonore. Normalmente l'apparecchio per le rilevazioni fonometriche viene installato presso l'abitazione del medesimo esponente.

Nel caso in cui venga accertato il superamento dei limiti consentiti, si applicano, come sopra esposto, le sanzioni amministrative previste.

Casistica

Le fonti sonore in ambito urbano possono essere le più diverse. Molto frequenti, ad esempio, sono quelle riferibili ai lavori di ristrutturazione all'interno di appartamenti privati. Le emissioni sonore in tali casi sono regolate dall'ordinanza sindacale n. 151/1988 che prevede norme e limiti sull'uso delle apparecchiature di cantiere le quali, in ogni caso, dovranno essere di tipo silenziato ed attive dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 anche nei giorni festivi.

Altra fonte di "disturbo" è certamente costituita da impianti antifurto di auto e abitazioni. E' bene sapere in questi casi che tali sistemi di allarme acustico devono essere dotati di un timer che limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. Oltre tale limite sarà possibile richiedere l'intervento della Polizia Locale.

Con l'approssimarsi dell'estate, poi, sempre più di frequente si verificano attività moleste da parte di imprese esercenti attività di discoteca, ristorazione all'aperto, attività artistiche e culturali. Anche in questo caso, la Polizia Locale di Roma Capitale ha il compito di verificare l'osservanza degli orari previsti nei provvedimenti preventivamente rilasciati per l'autorizzazione alla diffusione di musica da intrattenimento in discoteche e, più in generale, nelle manifestazioni all'aperto.

Si precisa, infine, che nel territorio di Roma Capitale è fatto esplicito divieto a chiunque, in assenza di specifica autorizzazione, di fare uso di altoparlanti a scopo pubblicitario, per la diffusione di notizie, musica.

In tutti questi casi sarà possibile richiedere l'intervento della Polizia Locale che, con l'ausilio di ARPA Lazio, potrà verificare il livello di emissioni sonore e sanzionare le eventuali violazioni.